

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART. 15 Legge 241/90

TRA

Il Comune di Assoro, con sede in Assoro, via Crisa n.____, codice fiscale _____ (di seguito anche denominato “il Comune” che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco Dott. Antonio Licciardo,

E

L'Istituto Comprensivo Scolastico E. Pantano, con sede legale in Assoro, Via _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____, d'ora in poi denominato “Scuola”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. _____, nata a _____ il _____, codice fiscale _____

congiuntamente le Parti,

PREMESSO CHE:

- che il Ministero della Cultura (“MIC”) ha pubblicato, in data 20 dicembre 2021, un Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU;
- Che l'Avviso MIC era finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento (Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” o “Progetto locale”);
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
 - l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";
 - la Scuola svolge un ruolo di particolare importanza nella animazione del territorio e nella diffusione dei valori fondanti della comunità di Assoro partecipando attivamente a tutte le iniziative promosse da Enti e società civile con lo scopo di arricchire la conoscenza identitaria della comunità assorina ha una consolidata sviluppando attivamente percorsi didattici e formativi finalizzati all'inclusione linguistica e culturale, utilizzando approcci, modelli e metodi innovativi che mettono la persona al centro dell'agire didattico.

pertanto, alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall'art.15 della Legge 291/90 che disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed attività

- Con il presente accordo di collaborazione, il Comune e la Scuola si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività previste nell'ambito del progetto "Assoro Borgo dello Zolfo", finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici"

Ed in particolare a -----

In applicazione di quanto previsto dall'art. 15, L. 241/90 e dall'art. 7, del D. Lgs. n. 36/2023 ed al fine di coordinare nel miglior modo la divisione di compiti e responsabilità tra le parti, il Comune metterà a disposizione del progetto:

- a. tutti i dati raccolti dai partner di progetti al fine di consentire la realizzazione di un racconto didattico completo sull'origine del Borgo dello Zolfo e le tradizioni ad esse correlate.
- b. L'accesso a siti ed alle esperienze che saranno oggetto del progetto al fine di raccogliere spunti di discussione dalle classi degli alunni della Scuola.

Art. 2 Impegni delle Parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo,

Le parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata coerente con quella del progetto "Assoro Borgo dello Zolfo" e salvo quanto previsto nel successivo art. 8. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 4 Responsabili di attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il Comune indica quale referente l'ing. Filippo Vicino Dirigente tecnico presso il Comune di Assoro.

Per la scuola le attività saranno coordinate e supervisionate da

Art. 5 Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 6 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di cooperazione.

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 7 Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Art. 8 Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. _____

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Licciardo